NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

# Art. 13

## Pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare

Se la Commissione inquirente ha notizia di un procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, e ritiene che il l'atto integra alcuna delle ipotesi previste dagli stessi articoli ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorita' giudiziaria la trasmissione degli atti di procedimento. Se l'autorita' richiesta ritiene la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, la quale provvede a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 14 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sui procedimenti e giudizi di accusa |
| Estremi | Legge 25 gennaio 1962, n. 20 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-13-pendenza-di-un-procedimento-innanzi-all-autorita-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it